



COMUNE DI GAVARDO

**Regolamento sulle condizioni di esercizio delle
attività di**

PHONE CENTER

E

INTERNET POINT

**approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 10 marzo 2011
Pubblicato all'Albo dal 18 aprile 2011 al 04 maggio 2011**

Comune di Gavardo
REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
PHONE CENTER E INTERNET POINT

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1— Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti urbanistici, edilizi, tecnici, igienico sanitari e di sicurezza per l'esercizio delle attività di offerta al pubblico dell'uso di terminali per le comunicazioni telefoniche ed elettroniche, denominati phone center e internet point, anche se svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone.

2. Le norme del presente regolamento integrano le norme contenute nel regolamento edilizio e nel regolamento di igiene tipo in relazione alle attività di cui al comma 1.

3. E' fatto, comunque, salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento.

4. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività di phone center e internet point svolte dalle strutture ricettive esclusivamente nei confronti dei propri alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; dalle scuole, pubbliche o private, esclusivamente nei confronti dei propri studenti e del proprio personale dipendente; nei confronti delle persone alloggiate o ospitate, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine.

5. Inoltre, le norme del presente regolamento non si applicano alle attività che offrono il solo servizio di fax, a condizione che tale servizio non sia prestato in locali appositi ad esso adibiti in modo esclusivo.

Articolo 2 — Principi

1. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse allo svolgimento di dette attività compatibilmente con il territorio e la tutela della quiete ed ordine pubblico.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Articolo 3 — Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Phone center:** le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche vocali, nonché la fornitura del servizio di

- comunicazione elettronica mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per la trasmissione dati in fac simile (fax) che utilizzano tecnologia a commutazione di pacchetto (voip);
- b) Internet point:** le attività di fornitura del servizio di comunicazione elettronica, svolte mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali per l'accesso alla rete Internet;
- c) Superficie utile:** l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, comprensiva degli arredi mobili e fissi.

Articolo 4 — Disposizioni generali

1. La mancanza dei requisiti di cui al presente regolamento non consente lo svolgimento dell'attività.
2. L'esercizio delle attività di phone center e internet point è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche. Le attività di phone center e internet point devono essere esercitate in locali aventi destinazione d'uso commerciale.
3. L'esercizio delle attività di phone center e internet point è consentito esclusivamente in locali ubicati al piano terra degli edifici.
4. Al fine dell'applicazione delle norme in tema di attività economiche e commerciali, ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 7 del D.Lgs 267/2000, gli internet point ed i phon center sono classificati quali "pubblici esercizi" (cfr TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, Sent.n. 5619 del 02/04/2010).
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della Deliberazione Regione Lombardia n. VIII/008778 del 22/12/2008 e s.m.i. che rappresenta il quadro normativo di riferimento.

Articolo 5 — Parere preventivo

1. Se, per motivi attinenti la particolare struttura o la particolare collocazione dei locali destinati allo svolgimento delle attività di phone center e internet point, e comunque indipendenti dalla volontà dell'interessato, non è possibile rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento in ordine ad altezza, illuminazione ed aerazione dei locali e servizi igienici, è data facoltà all'interessato di richiedere all'ufficio comunale competente un parere preventivo in merito alle soluzioni alternative eventualmente adottabili al fine di superare le cause di non conformità.
2. L'ufficio competente si pronuncia sulla base degli atti presentati, sentiti i soggetti che ritenga necessario coinvolgere in relazione alla fattispecie concreta, senza alcun pregiudizio per gli eventuali successivi procedimenti abilitativi. Il parere negativo non consente l'apertura o la prosecuzione dell'attività.
3. Le spese necessarie per l'acquisizione del parere di cui al presente articolo sono a carico del richiedente.
4. Copia del parere acquisito ai sensi del presente articolo è allegato alla richiesta di autorizzazione da presentare alla Questura.

Articolo 6 — Altezza dei locali

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point devono avere un'altezza media non inferiore a m 2,70.
2. In caso di copertura inclinata, l'altezza minima del locale non può essere inferiore a m 2,20. In caso di copertura variabile, che presenti discontinuità di altezze, l'altezza minima non può essere inferiore a m 2,40.
3. Salvo il caso dei servizi igienici, gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere utilizzati esclusivamente come aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi.
4. Ai fini della definizione di altezza media e di copertura inclinata o variabile, viene fatto espresso ed integrale riferimento alle norme del vigente regolamento edilizio.

Articolo 7 — Illuminazione dei locali

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestata su spazi esterni.

2. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq 100. Come parametro di riferimento si prevede che:

il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernari;

il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

3. Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

4. Nel caso in cui non risulti possibile garantire i parametri di cui ai commi precedenti, l'illuminazione naturale può essere integrata mediante impianti di illuminazione artificiale, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 7.

5. Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

6. Tutte le superfici finestrate devono possedere le caratteristiche indicate dall'Allegato IV, punti 1.3.7 e 1.3.8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

7. Tutti i locali, anche di servizio o accessori, devono essere muniti di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

8. E' necessario che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo.

Articolo 8 — Aerazione dei locali

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point devono essere dotati di superfici apribili attestata su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.

2. La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:

1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq 100. Come parametro di riferimento si prevede che le porte comunicanti direttamente con l'esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile.

3. Per i locali aventi una superficie fino a mq 100 di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile. Per i locali aventi una superficie superiore a mq 100 di superficie utile, nel caso in cui la superficie apribile sia costituita esclusivamente dalle porte, queste dovranno essere dotate di finestre a vasistas, collocate sopra le porte stesse, al fine di garantire un sufficiente ricambio d'aria anche a porta chiusa.

4. L'impianto di aerazione forzata è da intendersi come integrativo e non sostitutivo dell'aerazione naturale.

5. Ove sia previsto un sistema forzato di ricambio dell'aria, i flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. In tal caso:

l'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339; devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

Articolo 9 — Servizi igienici

1. Per servizio igienico s'intende un locale composto da locale WC e antibagno, con superficie minima complessiva pari a mq 2,2, dotato di acqua corrente e lavabo.

2. La superficie del locale WC non può essere inferiore a mq 1,2, con il lato minimo non inferiore a m 0,9. L'antibagno deve avere superficie minima di mq 1,00 e può essere in comune tra i

diversi servizi igienici. In tale ultimo caso le dimensioni minime devono essere compatibilmente adeguate.

3. Nei servizi igienici l'altezza media non può essere inferiore a m 2,40. In caso di copertura inclinata, l'altezza minima del locale non può essere inferiore a m 2,00. In caso di copertura variabile che presenti discontinuità di altezze, l'altezza minima non può essere inferiore a m 2,20.

4. I servizi igienici devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo. La superficie apribile deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie utile del locale e comunque non inferiore a mq 0,40. Nel caso in cui non risulti possibile garantire tali parametri, l'aerazione naturale può essere integrata o sostituita mediante impianti di aerazione forzata che assicurino un coefficiente di ricambio minimo di 8 volumi-ambiente per ora e il cui funzionamento sia collegato con l'illuminazione artificiale del locale e a spengimento ritardato.

5. I servizi igienici devono essere dotati di illuminazione artificiale. **E'** necessario inoltre che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete, in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo.

6. I servizi igienici devono inoltre essere dotati di lavabo munito di acqua calda e fredda, erogata mediante sistema di erogazione con azionamento non manuale, distributore di asciugamani monouso, sapone a dispensa.

7. Non è obbligatoria la presenza del locale antibagno, nel caso in cui il servizio igienico sia accessibile da un corridoio o da un disimpegno.

8. Almeno uno dei servizi igienici presenti nell'esercizio deve essere in possesso dei requisiti di visitabilità condizionata di cui al D.M. n. 236/1989.

Articolo 10 – Impianti tecnologici

1. Tutti gli impianti (elettrici e di messa a terra, deposito e distribuzione dei combustibili liquidi e gassosi, ecc) presenti nell'esercizio devono essere conformi ed in possesso della documentazione prevista dalle vigenti normative in materia (dichiarazioni di conformità comprensive dei dovuti allegati obbligatori del caso, verifiche periodiche, ecc).

2. Lo smaltimento dei reflui provenienti dall'esercizio deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. I locali nei quali vengono esercitate le attività di phone center e internet point devono essere dotati di acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto.

4. Le eventuali cuffie in dotazione alle postazioni devono essere del tipo monouso o dotate di copricuffia usa e getta.

Articolo 11 – Sorvegliabilità

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point devono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica.

2. Le porte di accesso ai locali devono essere realizzate in maniera tale da consentire l'apertura dall'esterno durante l'orario di apertura dell'attività.

3. Durante l'orario di apertura dell'attività, gli accessi e le uscite devono essere liberi da qualsiasi ingombro.

4. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point devono essere dotati di indicatori di attività private (insegne, marchi, targhe), vetrine ed infissi apposti nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento edilizio.

Articolo 12 — Sorvegliabilità dei locali destinati ad attività di phone center e internet point svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone

1. I locali destinati all'esercizio delle attività di phone center e internet point svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone devono essere collocati all'interno della struttura adibita all'attività principale e non possono avere accesso diretto dalla viabilità pubblica.

2. E' fatto divieto ai titolari delle attività di phone center e internet point svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone di apporre fuori dai locali qualunque indicazione, in qualsiasi forma, volta a rendere nota l'attività di phone center e/o internet point svolta all'interno della struttura.

3. Le attività di phone center e internet point svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone non possono essere pubblicizzate in nessuna forma.

Articolo 13 - Obblighi

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di phone center e internet point di tenere esposta nei locali dell'esercizio la licenza di cui all'articolo 7 del Decreto Legge n. 144/2005.

TITOLO II PHONE CENTER

Articolo 14 — Divieti

1. Considerato che la loro collocazione sul territorio comporta un forte impatto sull'assetto urbano in termini di concentrazione di persone, traffico veicolare e orari non sempre compatibili con l'assetto urbano già insediato, l'esercizio dell'attività di phone center è vietato all'interno del perimetro del Nucleo di Antica Formazione (Centro Storico).

2. L'esercizio delle attività di phone center è vietato negli immobili ricompresi degli elenchi di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.

3. E' vietato l'esercizio delle attività di phone center congiuntamente ad altre attività.

Articolo 15 — Dotazione dei phone center

1. Gli esercizi di phone center devono essere dotati di:

- a) una zona d'attesa per la clientela, avente le caratteristiche di cui all'articolo 17;
- b) una o più postazioni, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16;
- c) un servizio igienico ogni dieci postazioni, accessibile esclusivamente dall'interno dell'esercizio ed avente le caratteristiche di cui all'articolo 9. Il numero dei servizi igienici dovrà essere incrementato di una unità per ogni ulteriori dieci postazioni o frazione di dieci;
- d) nel caso in cui l'esercizio sia assistito da personale, una zona destinata alle attività amministrative e di assistenza alla clientela.

Articolo 16 — Postazioni

1. Le postazioni devono avere una superficie non inferiore a mq 1,00 ed una larghezza minima di m 1,20.

2. Le postazioni devono essere disposte, all'interno dell'esercizio, in maniera tale da garantire un esodo libero da qualsiasi ingombro.

3. Almeno una postazione deve essere effettivamente fruibile dai disabili.

Articolo 17 — Zona di attesa

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, la zona di attesa deve avere una superficie pari a mq 3 per ogni postazione di cui all'articolo 16 e comunque non inferiore a mq 9, e deve essere attrezzata con posti a sedere.

2. I posti a sedere di cui al comma 1 devono essere posizionati in modo da non ostruire le vie esodo.

Articolo 18 — Orari e giorni di apertura.

I phone center, a tutela della quiete pubblica, del riposo delle persone ed in considerazione del forte impatto veicolare e concentrazione di persone che comportano, osservano il seguente orario massimo di apertura al pubblico: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Nel rispetto di tale limite massimo, l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività che è tenuto a comunicare preventivamente al Comune e rendere noto al pubblico mediante idonea segnaletica leggibile dall'esterno.

Vige l'obbligo della chiusura settimanale per una intera giornata (dalle ore 00 alle ore 24.00), da comunicare preventivamente al Comune e rendere nota al pubblico mediante idonea segnaletica leggibile dall'esterno, e nei seguenti giorni festivi:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) 1 gennaio | l) 25 dicembre |
| b) 6 gennaio | m) 26 dicembre |
| c) Giorno di Pasqua | |
| d) Lunedì dell'Angelo | |
| e) 25 aprile | |
| f) 1 maggio | |
| g) 3 maggio (Patrono) | |
| h) 2 giugno | |
| i) 15 agosto | |
| j) 1 novembre | |
| k) 8 dicembre | |
-

TITOLO III INTERNET POINT

Articolo 19 — Dotazione degli internet point

1. Gli esercizi di internet point devono essere dotati di:

- a) una o più postazioni, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20;
- b) un servizio igienico ogni dieci postazioni, accessibile esclusivamente dall'interno dell'esercizio ed avente le caratteristiche di cui all'articolo 9. Il numero dei servizi igienici dovrà essere incrementato di una unità per ogni ulteriori dieci postazioni o frazione di dieci;
- c) nel caso in cui l'esercizio sia assistito da personale, una zona destinata alle attività amministrative e di assistenza alla clientela avente una superficie minima di mq 2;
- d) nel caso in cui nell'esercizio venga effettuata anche l'attività di commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, una zona appositamente individuata e delimitata destinata all'esercizio dell'attività commerciale, avente una superficie minima di mq 2.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14, all'interno delle attività di internet point vengano messe a disposizione della clientela fino a due postazioni di phone center, queste devono essere in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 16 e deve essere presente all'interno del locale una zona d'attesa avente una superficie non inferiore a mq 6, attrezzata con posti a sedere. Le postazioni di phone center sono computate ai fini del calcolo del fabbisogno dei servizi igienici, di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 20 — Postazioni

1. Le postazioni devono avere una superficie non inferiore a mq 1.
2. Le postazioni devono essere disposte, all'interno dell'esercizio, in maniera tale da garantire un esodo libero da qualsiasi ingombro.
3. Almeno una postazione deve essere effettivamente fruibile dai disabili.

Articolo 21 — Attività di vendita all'interno degli internet point

1. All'interno degli internet point è consentito esclusivamente, quale attività complementare ed accessoria, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio limitatamente alla vendita di prodotti per la telefonia e per l'informatica ed alla vendita di bevande non alcoliche mediante distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, e, dalla sua entrata in vigore, della Legge Regionale n. 6/2010.

Articolo 22 — Internet point nell'ambito di altre attività

1. E' consentito lo svolgimento dell'attività di internet point quale attività complementare ed accessoria rispetto ad altra attività principale. In tal caso non si applica l'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, fatta comunque salva la compatibilità urbanistica e la conformità della destinazione d'uso del locale rispetto all'attività principale.

2. In tal caso l'attività di internet point deve svolgersi in locale apposito, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, separato da quelli in cui è svolta l'attività principale e con questi comunicante. Ai fini della determinazione del numero dei servizi igienici necessario per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera b), si tiene conto anche dei servizi igienici presenti a corredo dell'attività principale, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle attività che mettono a disposizione della propria clientela non più di due terminali di rete.

4. In ogni caso, i locali destinati allo svolgimento dell'attività principale devono essere collocati al piano terra degli edifici ed in possesso delle caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il carattere principale dell'attività è determinato in base all'oggetto sociale principale.

Articolo 23 – Orari e giorni di apertura

Gli internet point, a tutela della quiete pubblica, del riposo delle persone ed in considerazione del forte impatto veicolare e concentrazione di persone che comportano, osservano il seguente orario massimo di apertura al pubblico: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Nel rispetto di tale limite massimo l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività che è tenuto a comunicare preventivamente al Comune e rendere noto al pubblico mediante idonea segnaletica leggibile dall'esterno.

Vige l'obbligo della chiusura settimanale per una intera giornata (dalle ore 00 alle ore 24.00), da comunicare preventivamente al Comune e rendere nota al pubblico mediante idonea segnaletica leggibile dall'esterno, e nei seguenti giorni festivi:

n) 1 gennaio
o) 6 gennaio
p) Giorno di Pasqua
q) Lunedì dell'Angelo
r) 25 aprile
s) 1 maggio
t) 3 maggio (Patrono)

u) 2 giugno
v) 15 agosto
w) 1 novembre
x) 8 dicembre
y) 25 dicembre
z) 26 dicembre

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Attività esistenti

1. Le attività di phone center e internet point legittimamente esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 18 e 23 che sono immediatamente applicabili, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di questo ultimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

2. In caso di mancato adeguamento entro i termini indicati e previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

Articolo 25 – Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, le violazioni del presente regolamento, ove non siano sanzionate specificatamente da altre disposizioni normative, sono punite con il pagamento della sanzione pecuniaria da 100 a 500 Euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 è punita con il pagamento della sanzione pecuniaria da 200 a 500 Euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 23 è punita con il pagamento della sanzione pecuniaria di 500,00 Euro ed in caso di recidiva anche con la chiusura dell'esercizio da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 30;

4. Al procedimento sanzionatorio si applicano la Legge n. 689/1981;

5. In caso di mancanza dei requisiti di cui al presente regolamento, il Sindaco, con provvedimento motivato, dispone la chiusura dell'esercizio.

Articolo 26 — Norma finale e di rinvio

1. Per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e le prescrizioni in materia di prevenzione incendi, si rimanda integralmente alle disposizioni normative vigenti.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.